

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 2010

Approvazione di n. 21 studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto del commercio. (10A03544)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;

Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;

Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009 e 4 dicembre 2009;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 18 marzo 2008, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli

studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2007;

Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 gennaio 2009, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge del 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge n. 25 del 26 febbraio 2010, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 18 febbraio 2010;

Decreta:

Art. 1

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore del commercio:

a) Studio di settore TM87U (che sostituisce lo studio SM87U) - Grandi magazzini, codice attività 47.19.10; Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, codice attività 47.19.90; Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, codice attività 47.73.20; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, codice attività 47.78.60; Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo, codice attività 47.78.91; Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone), codice attività 47.78.92; Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali, codice attività 47.78.93; Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop), codice attività 47.78.94; Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca, codice attività 47.78.99; Commercio al dettaglio di libri di seconda mano, codice attività 47.79.10; Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati, codice attività 47.79.30;

b) Studio di settore TM88U (che sostituisce lo studio di settore SM88U) - Commercio all'ingrosso di tappeti, codice attività 46.47.20; Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca, codice attività 46.49.90; Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi, codice attività 46.69.93; Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici, codice attività 46.69.94; Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum, codice attività 46.73.21; Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate, codice attività 46.76.10; Commercio all'ingrosso di imballaggi, codice attività 46.76.30; Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca, codice attività 46.76.90; Commercio all'ingrosso non specializzato, codice attività 46.90.00;

c) Studio di settore UM11U (che sostituisce lo studio di settore TM11U) - Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, codice attività 46.73.10; Commercio all'ingrosso

di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari), codice attivita' 46.73.22; Commercio all'ingrosso di infissi, codice attivita' 46.73.23; Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione, codice attivita' 46.73.29; Commercio all'ingrosso di vetro piano, codice attivita' 46.73.30; Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici, codice attivita' 46.73.40; Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta), codice attivita' 46.74.10; Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, codice attivita' 46.74.20; Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, codice attivita' 47.52.10; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, codice attivita' 47.52.20; Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, codice attivita' 47.52.30; Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum), codice attivita' 47.53.20; Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza, codice attivita' 47.59.50;

d) Studio di settore UM12U (che sostituisce lo studio di settore TM12U) - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati, codice attivita' 47.61.00;

e) Studio di settore UM13U (che sostituisce lo studio di settore TM13U) - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, codice attivita' 47.62.10;

f) Studio di settore UM17U (che sostituisce lo studio di settore TM17U) - Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi, codice attivita' 46.21.10; Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina, codice attivita' 46.21.22;

g) Studio di settore UM23U (che sostituisce lo studio di settore TM23U) - Commercio all'ingrosso di medicinali, codice attivita' 46.46.10; Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico, codice attivita' 46.46.20; Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici, codice attivita' 46.46.30;

h) Studio di settore UM24U (che sostituisce lo studio di settore TM24U) - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, codice attivita' 46.49.10;

i) Studio di settore UM31U (che sostituisce lo studio di settore TM31U) - Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria, codice attivita' 46.48.00;

j) Studio di settore UM33U (che sostituisce lo studio di settore TM33U) - Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria), codice attivita' 46.24.10; Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria, codice attivita' 46.24.20; Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia, codice attivita' 46.42.20;

k) Studio di settore UM34U (che sostituisce lo studio di settore TM34U) - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori, codice attivita' 46.42.40; Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale, codice attivita' 46.49.50;

l) Studio di settore UM36U (che sostituisce lo studio di settore TM36U) - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali, codice attivita' 46.49.20;

m) Studio di settore UM37U (che sostituisce lo studio di settore TM37U) - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia, codice attivita' 46.44.30; Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici, codice attivita' 46.45.00;

n) Studio di settore UM39U (che sostituisce lo studio di settore TM39U) - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, codice attivita' 47.78.40;

o) Studio di settore UM40B (che sostituisce lo studio di settore TM40B) - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi,

semi e fertilizzanti, codice attivita' 47.89.01;

p) Studio di settore UM42U (che sostituisce lo studio di settore TM42U) - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, codice attivita' 47.74.00;

q) Studio di settore UM43U (che sostituisce lo studio di settore TM43U) - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio, codice attivita' 47.52.40;

r) Studio di settore UM44U (che sostituisce lo studio di settore TM44U) - Commercio al dettaglio di computer, unita' periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati, codice attivita' 47.41.00; Commercio al dettaglio di mobili per ufficio, codice attivita' 47.78.10;

s) Studio di settore UM45U (che sostituisce lo studio di settore TM45U) - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato, codice attivita' 47.79.20;

t) Studio di settore UM46U (che sostituisce lo studio di settore TM46U) - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica, codice attivita' 46.43.30; Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico, codice attivita' 46.69.91;

u) Studio di settore UM48U (che sostituisce lo studio di settore TM48U) - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, codice attivita' 47.76.20.

2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

1, per lo studio di settore TM87U (Commercio al dettaglio di altri prodotti);

2, per lo studio di settore TM88U (Commercio all'ingrosso di altri prodotti);

3, per lo studio di settore UM11U (Commercio al dettaglio e all'ingrosso di ferramenta, materiali da costruzione);

4, per lo studio di settore UM12U (Commercio al dettaglio di libri nuovi);

5, per lo studio di settore UM13U (Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici);

6, per lo studio di settore UM17U (Commercio all'ingrosso di cereali, legumi);

7, per lo studio di settore UM23U (Commercio all'ingrosso di medicinali e articoli medicali ed ortopedici);

8, per lo studio di settore UM24U (Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria);

9, per lo studio di settore UM31U (Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria);

10, per lo studio di settore UM33U (Commercio all'ingrosso di cuoio, pelli e pellicce);

11, per lo studio di settore UM34U (Commercio all'ingrosso di calzature, pelletterie e articoli da viaggio);

12, per lo studio di settore UM36U (Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali);

13, per lo studio di settore UM37U (Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici);

14, per lo studio di settore UM39U (Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento);

15, per lo studio di settore UM40B (Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti);

16, per lo studio di settore UM42U (Commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici);

17, per lo studio di settore UM43U (Commercio al dettaglio di attrezzature per agricoltura e giardinaggio);

18, per lo studio di settore UM44U (Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio);

19, per lo studio di settore UM45U (Commercio al dettaglio di mobili usati);

20, per lo studio di settore UM46U (Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e strumenti scientifici);

21, per lo studio di settore UM48U (Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici).

3. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza e la normalita' economica risultanti dagli specifici indicatori.

4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.

5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.

Art. 2

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;

b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Art. 3

Variabili delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 18 marzo 2008 tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art.

5 del presente decreto.

Art. 4

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico nonche' dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 5

Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2010

Il Ministro: Tremonti